

1/2020 R.P.C.



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato, dott.ssa Ester Rita Difrancesco,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
esaminata la proposta di accordo di composizione della crisi redatta dal professionista dott. Cioffi Maurizio e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;
letto il ricorso ex art. 10 L. 27 gennaio 2012, depositato dai debitori istanti;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
rilevato, tuttavia, che risultano depositate agli atti solo le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno (riferite all'anno 2018) e che non sono state depositate le scritture contabili degli ultimi tre esercizi della società istante;
visti gli art. 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 2 e 737 e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

Fissa per la trattazione del procedimento e l'omologazione l'udienza del 31 marzo 2020 ore 09:00;
invita il ricorrente a depositare, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 e 2017, nonché le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale;
dispone che, a cura del professionista, il presente decreto e la proposta siano comunicati ai creditori, in una delle forme previste dall'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, almeno trenta giorni prima l'udienza fissata;
dispone che si provveda, a cura dell'esperto, alla pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale entro il 25 febbraio 2020 (previa sottoposizione al G.D. di una bozza con i dovuti omissis, di cui va autorizzata la pubblicazione) e fino alla data dell'udienza;
dispone che si provveda, a cura dell'esperto, alla pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti



sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 03.02.2020

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

